

**DELIBERA N. DL/71/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA'
TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE "TELETIBUR")**

**OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELETIBUR") per la
violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 36-bis, art. 37 comma 1, art. 39,
come modificato dal D.LGS. 44/2010 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n.
538/01/CSP.**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 31 luglio 2018 presso il Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301, 00163 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 04 maggio 2018, con nota Prot. n RT 494/18, inviata via PEC alla società Tibur Radio Teleservizi S.r.l., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teletibur” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/04/2018 e le ore 24.00 del 30/04/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 16/04/2018 alle ore 24.00 del 22/04/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 14 maggio 2018, tramite pec, il Sig. Giorgio Strafonda, Amministratore della stessa società, consegnava presso il Co.Re.Com. Lazio n. 1 hard disk contenente le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l'anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 15 giugno 2018, prot. n. RT/632/18, si rilevano le seguenti violazioni:

- all'interno del programma "Paddock", aperto e chiuso dalla presentazione di alcuni sponsor (Fassina, Vamag, Polini, Valli, Syneco, Ducati, Venus, Messa T, Motostar, Motortimes Yamaha, San Carlo, H. Davidson, Bosch) compaiono ben visibili i loghi di altri sponsor e di altri marchi mai citati in apertura o chiusura del programma e senza la scritta in sovrapposizione "messaggio promozionale". Inoltre detti loghi rimangono nettamente visibili alle spalle degli ospiti per l'intera durata della trasmissione. Sono inoltre presenti degli espositori di prodotti San Carlo e Syneco senza che venga mai segnalato l'inserimento di prodotti a scopi promozionali.
- all'interno del programma "Mosaico", la conduttrice intervista l'editore Rocco Marone pubblicizzando i prodotti di Arancello Ribera e la rivista MPress;

RILEVATO in particolare che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma Paddock, in data 17 aprile 2018, si riscontrano le seguenti casistiche:

- Durante l'intera messa in onda del programma compaiono due espositori contenenti prodotti pubblicitari dei marchi "Syneco" e "San Carlo", in particolare alle: 21:01:10, 21:02:42, 21:09:09, 21:19:16, 21:22:26, 21:23:22, 21:31:05, 21:32:35, 21:40:45, 21:53:47, 21:56:03, 22:00:27, 22:02:13, 22:03:18, 22:05:50, 22:06:02, 22:09:19, 22:18:38, 22:23:36, 22:30:08, 22:38:22, 22:42:12;
- Durante la messa in onda compaiono sia in sovrapposizione che alle spalle del conduttore i loghi di alcuni prodotti o marchi commerciali che non rientrano tra gli sponsor presentati in apertura e in chiusura, in particolare:
 1. "Bindi fantasie nel Dessert" alle ore 21:22:35, 21:08:38 e 22:35:15;
 2. "Ford store interauto" alle ore 21:23:34, 21:51:48, 22:05:24, 22:09:44 e 22:37:59;
 3. J.B. Cars Monza" alle ore 22:05:54 e 22:37:01;
 4. "Dacia" alle ore 21:20:50;

RILEVATO inoltre che nel programma "Mosaico", del giorno 19 aprile 2018 dalle ore 22:55:12 alle 22:56:45 la conduttrice del programma intervista l'editore Rocco Marone pubblicizzando i prodotti di "Arancello Ribera" e la rivista "MPress", senza che venga segnalata la promozione di prodotti, ne durante la loro presentazione, ne all'inizio o alla fine del programma;

PRESO ATTO che, in data 21 giugno 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. 7/2018 alla società "Tibur Radio Teleservizi srl" per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 36-bis, 37 comma 1 e dell'art. 39 come modificato dal DLGS 44/2010 e dell'art. 3 commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 19 luglio 2018, con nota Prot. n. RT/669/18 del 20 luglio 2018, la società Tibur Radio Teleservizi srl. ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

PRESO ATTO che, nelle memorie difensive si precisa quanto segue:

“I programmi PADDOCK (forniti dalla Bobbiese S.r.l.) e MOSAICO (forniti da Elia Tarantino) sono distribuiti dalla TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL a titolo gratuito. Entrambi inseriscono all'interno del proprio programma, autoprodotta, delle pubblicità in piena autonomia. La scrivente si limita alla messa in onda del detto programma non percependo alcun introito né per la mera messa in onda né per gli sponsor contenuti nel programma, avendo anche ottenuto liberatoria in tal senso per qualsiasi contestazione dovesse pervenirle per causa della cliente, liberatorie che all'occorrenza la scrivente si riserva di produrre. Unico fine della suddetta messa in onda per la scrivente è quello di formare un palinsesto appetibile per l'utenza e nulla di più; questo il solo fine utilitaristico della suddetta programmazione. E' quindi, semmai, sono i fornitori dei due programmi che non hanno prestato attenzione alla segnalazione delle pubblicità di cui essi, e solo essi, incamerano gli utili.

Non per nostra responsabilità, quindi, agli orari indicati nell'atto di contestazione in epigrafe, non è stata inserita la segnalazione in sovra-impressione né il jingle pubblicità di inizio e fine.

La comminanda multa per l'effetto andrebbe a creare un ingente danno ad una piccola realtà locale come la TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL

Siamo consapevoli che tutto ciò che trasmettiamo è sotto la nostra responsabilità, ma assicuriamo che, da ora in avanti, presteremo maggiore attenzione sui programmi forniti dai nostri partners.

Per l'effetto, si chiede che l'Organo in indirizzo voglia prendere atto di tale scritto difensivo, così astenendosi dall'elevare sanzioni nei confronti della scrivente che rappresenterebbero per la TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL davvero un ingente danno”.

PRESO ATTO inoltre che, a margine delle memorie, la società Tibur Radio Teleservizi srl chiedeva un incontro presso la sede del Corecom Lazio per la definizione bonaria della presunta violazione e per meglio illustrare le motivazioni in merito;

CONSIDERATO che, in data 24 luglio alle ore 15:30, presso il Co.Re.Com Lazio, il Sig. Francesco Picconi, delegato dall'amministratore unico della Tibur Radio Teleservizi srl, sig. Giorgio Strafonda, insieme all'avvocato Massimo Oddo, è stato udito, dal Presidente Michele Petrucci, dal componente del Comitato Domenico Campana, oltre che dal funzionario PO ufficio URP dott.ssa Rosangela Buniato;

RILEVATO che l'avv. Oddo ha confermato quanto riportato nelle memorie difensive, ribadendo che i programmi contestati non sono autoprodotti, bensì acquisiti a titolo gratuito rispettivamente dalla Bobbiese srl e dalla Elia Tarantino, e distribuiti gratuitamente dalla Teletibur;

PRESO ATTO altresì che la Tibur Radio Teleservizi s.r.l., come asserito dall'avv. Oddo, non ha ricevuto alcun beneficio economico dalla trasmissione di tali sponsor, essendo la responsabilità del prodotto ricadente sulle suddette società fornitrici dei programmi; trattasi inoltre di piccolissima realtà composta da pochissimi dipendenti ed anche la minima sanzione andrebbe ad incidere in modo pesante, creando un ingente danno;

PRESO ATTO CHE l'art. 4, comma 1, D.M. n. 581/93 stabilisce che *“La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d.*

billboards), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste”; Il comma 5, della medesima disposizione statuisce, inoltre, che “Fatto salvo quanto precisato nell’art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 39, del d.lgs n. 177/05, come modificato dal d.lgs n. 44/10 i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati, devono rispondere ai seguenti criteri: *“devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logo tipo dello sponsor all’inizio o alla fine del programma”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che la società Tibur Radio Teleservizi srl ha dimostrato, sia tramite scritti difensivi che attraverso l’incontro avuto presso la sede del Co.Re.Com. con il Presidente stesso, la buona fede nei fatti accertati e la piena collaborazione nella fase istruttoria in riferimento alla contestazione n. 7/2018 del 21/06/2018;

PRESO ATTO inoltre dell’opera svolta dalla società Tibur Radio Teleservizi srl, la quale ha posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze della violazione, avendo fatto pervenire, entro i termini richiesti, presso il Corecom Lazio, memorie difensive e assicurando la maggiore attenzione nel controllo dei programmi forniti dai propri partner, manifestando così la volontà di rimediare tempestivamente a quanto contestato con atto n. 7/18;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VALUTATO quindi opportuno di dover formulare proposta di sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITO il parere favorevole del Responsabile della Struttura di supporto al Corecom Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Tibur Radio Teleservizi srl, con sede legale in Piazza Rivarola, 14 – 00019 Tivoli (RM), P.I. 03956911006, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Teletibur", per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36-bis, 37 comma 1 e 39, del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per il mancato rispetto della normativa sulle sponsorizzazioni e sulla pubblicità nei programmi "Paddock" e "Mosaico", come specificato in premessa, nella misura di euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00), pari al minimo edittale.
2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 31 luglio 2018

Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci